



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991,
n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie
croniche'"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie croniche'"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Al primo comma, ultimo rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é soppressa la parola "collettivi".

2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n.9, é aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo".

3. Al secondo comma, sesto rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9 é soppressa la parola "collettivi".



4. Al secondo comma, ottavo rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, dopo la parola "autovettura", sono aggiunte le parole "propria ovvero".

5. Il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"3. In caso di utilizzazione di autovettura propria é corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

3 bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, é corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa".

6. Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico é calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove é ubicata la struttura sanitaria presso la quale é effettuato il trattamento di emodialisi".



7. L'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é integrato dai seguenti commi:

"7. Nessun rimborso é dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

8. Nessun rimborso é altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L., l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di UU.SS.LL. viciniori".

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità Sanitarie Locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso".



2. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21.5.1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25.11.1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento".

3. Il quarto comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, è così modificato:

"4. Il contributo predetto non può essere superiore a £.150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a £.100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice ISTAT ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento".



Art. 3

1. Il titolo dell'art. 4 della L.R. 5.11.91, n. 9, é sostituito dal seguente:

"(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia)".

2. L'art. 4 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"1. L'Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale rimborsa:

a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- per interventi di trapianto renale;
- per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- per l'eventuale espianto;

b) le spese di soggiorno sostenute dal paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del Centro trapianti, solo se richiesto per esigenze cliniche documentate.

2. Nella misura dell'80% é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.

3. Nel caso di trapianto da vivente é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il donatore".



Art. 4

1. Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, é corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80%".

2. Al secondo comma dell'art. 5 della L.R. 5.11.91, n. 9, la parola "contributo" é sostituita dalla parola "rimborso".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

7

E' estratto del verbale della seduta dell'8.2.94 ed é
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)